



CITTA' DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

**REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE E
L'UTILIZZO DEI BENI CONFISCATI ALLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 18.05.2017, divenuta esecutiva il 01.06.2017

Il presente regolamento entra in vigore il 16.06.2017

ART. 1

FINALITA'

1. Il riutilizzo, per fini sociali, dei beni confiscati ad ogni forma di criminalità organizzata rappresenta un grande esempio di civiltà. Trasformare gli "oggetti" della condotta illegale dell'uomo in azioni ed attività benefiche per l'intera società, attesta la grande rivale sociale della legalità sulla criminalità, in ogni forma essa si manifesti. Parimenti, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale, le Associazioni di Volontariato ed il mondo del Terzo Settore in genere, svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e solidaristica di fondamentale importanza per l'intera Comunità e hanno, inoltre, un importante ruolo per la valorizzazione del patrimonio pubblico comunale.
2. La Giunta Comunale per il perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento, all'inizio di ciascun anno, emana un atto di indirizzo che stabilisce le linee guida dell'Amministrazione relativamente alla destinazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, valutazione estesa anche agli immobili assegnati e/o restituiti al Comune dal beneficiario. Il Comune di Alcamo, in conformità alle finalità della Legge 109/96 e s.m.i., promuove l'utilizzo a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia. La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio a servizio del territorio, al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento e la disoccupazione.

ART. 2

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la destinazione e l'utilizzo dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della Legge 109/96, così come modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 commi 201 e 202 e

dalla Legge n. 50 del 31/03/2010, per uso istituzionale in forma diretta, per fini sociali e per fini locativi. Il comma 201 della Legge 296/2006 prevede che i beni immobili possano essere utilizzati, non solo per finalità di giustizia, di ordine pubblico e protezione civile, ma anche per lo svolgimento di attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse. Il comma 202 stabilisce che i beni immobili possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali in via prioritaria al patrimonio del comune ove è situato l'immobile o al patrimonio del Libero Consorzio Comunale di Trapani o della Regione. In tal caso, l'Ente può amministrare direttamente il bene oppure darlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche o ad associazioni ambientaliste. Se entro un anno dal trasferimento, l'Ente non ha provveduto alla destinazione del bene, il Prefetto nomina un Commissario con poteri sostitutivi. Sono oggetto della concessione i beni non utilizzati per finalità istituzionali.

ART. 3

ELENCO DEI BENI DISPONIBILI

1. Sul portale del Comune di Alcamo e presso la Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è possibile consultare l'elenco dei beni confiscati alla mafia, che deve essere costantemente aggiornato. Tutti i beni censiti nell'elenco sono catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione. Per ciascuno di essi sono indicate le informazioni concernenti il bene strutturale e l'ente gestore.
2. **Con scadenza annuale la Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, col supporto del SITR, predisporrà una cartografia con l'individuazione esatta delle varie ubicazioni di tutti i beni censiti con diversa retinatura per i beni assegnati e per i beni non assegnati.**

ART. 4

CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI

MODALITA' E ORGANO COMPETENTE

1. Il bene è concesso con provvedimento del Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e all'avviso pubblico. Possono usufruire a titolo gratuito dell'affidamento in concessione dei beni immobili: Comunità, Enti senza scopo di lucro ed Organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge 109/96 e s.m.i. che rivestono un interesse sociale per l'intera comunità e che hanno come scopo l'interesse della collettività.
2. In particolare possono usufruire degli affidamenti in concessione: Comunità, Enti, Associazioni culturali, di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 26 e s.m.i., cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con DPR 9 ottobre 1990, n. 309, associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della Legge 8 luglio 1986 n. 349, che manifestano il proprio interesse. Non sono esaminate e valutate istanze provenienti da soggetti che non rientrano nelle suddette categorie.
3. I soggetti interessati possono avanzare domanda di affidamento dei beni inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 del presente regolamento secondo le modalità e con gli allegati meglio specificati nell'avviso pubblico.
4. La richiesta di concessione deve essere compilata, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e indirizzata alla Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Alcamo e deve essere corredata dal progetto che si vuole realizzare presso il bene richiesto. La richiesta di concessione del bene può essere presentata anche tramite l'utilizzo delle tecnologie digitali conformi al CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. 82/2005).
5. Il bando, per i profili di competenza, è predisposto dalla Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e definisce in forma compiuta, nell'ambito della finalità delineata, l'attività che si intende promuovere e nello stesso tempo prevedere una procedura comparativa basata su indicatori predeterminati e/o punteggi da attribuire alle istanze ed ai progetti. Le risultanze della selezione sono sottoposte alla Giunta Municipale che, in conformità alle stesse, dispone l'assegnazione dei beni.

6. La concessione in uso a terzi, da parte del Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa. I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati dal relativo contratto, sottoscritto dal terzo e dal Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che viene stipulato dopo l'atto di concessione. Il contratto deve prevedere, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla sua utilizzazione. Il bene è concesso in uso a titolo gratuito.
7. Non possono concorrere alla selezione per la concessione dei beni, di cui al presente regolamento, Enti, Associazioni, Comunità o altri organismi associativi comunque denominati le cui finalità rappresentative e/o direttive sono svolte da amministratori comunali o loro parenti ed affini entro il 3° grado.

ART. 5

CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

1. In caso di richiesta avanzata da più soggetti per il medesimo bene, la Commissione, presieduta dal Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo del bene e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell'Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari – Direzione Gestione beni confiscati, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della Legge 109/96 e s.m.i..
2. Si terrà conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene. E' privilegiato, ove possibile, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'immobile, l'uso plurimo del bene da parte di più soggetti interessati. Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario sono presi in considerazione una serie di criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica organizzativa e alla qualità del progetto ai quali viene attribuito un punteggio indicato nell'avviso pubblico.
3. Viene dato, inoltre, rilievo alle idee progettuali che siano economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibili, ossia che impattino positivamente sul livello occupazionale comunale, che prevedano il recupero urbano, la valorizzazione del patrimonio artistico/naturalistico del territorio, la creazione o allargamento di reti sociali, che applichino procedure e strumenti di risparmio energetico.

ART. 6

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La "Commissione per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata" è un organo consultivo composto da 3 (tre) membri. E' nominata con decreto sindacale tra i Dirigenti del Comune. La Commissione dura in carica per tutto il mandato del Sindaco. Entro novanta giorni dall'elezione, il nuovo Sindaco provvede alla nomina dei nuovi componenti.

La presidenza della stessa è conferita al Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Segretario verbalizzante è individuato e nominato dal Presidente della Commissione tra il personale assegnato alla sua Direzione.

2. E' fatto obbligo di invitare ai lavori della Commissione il Comandante della Polizia Municipale e previa opportuna intesa con gli organi competenti, è possibile, invitare a presiedere ai lavori, con funzioni esclusivamente consultive, anche i rappresentanti locali delle forze dell'ordine.

ART. 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si deve svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:
 - a) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;
 - b) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
 - c) l'obbligo di informare, ogni fine anno, l'Ente concedente dell'attività svolta. Nel caso in cui il concessionario non utilizzi il bene assegnatogli per più di un anno, l'Amministrazione Comunale provvederà immediatamente a revocare l'assegnazione;
 - d) l'obbligo di tenere informato l'Ente concedente sulle variazioni della compagine sociale;
 - e) l'obbligo di evidenziare, al fine della promozione delle attività svolte, nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene e per le finalità previste, lo stemma del Comune;

- f) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile contro tutti i rischi che possono derivare dall'attività svolta all'interno del bene;
- g) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- h) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- i) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;
- j) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- k) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile;
- l) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- m) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare ogni eventuale variazione;
- n) l'obbligo di trasmettere, ogni fine anno all'Ente, copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincono i risultati raggiunti;
- o) l'obbligo di esporre nel bene concesso una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale deve essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Alcamo in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alla mafia – Comune di Alcamo";
- p) l'obbligo di restituire il bene concesso nella sua integrità, come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso. Nel caso in cui si riscontrano al momento della restituzione danni relativi al bene concesso in uso, l'Amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'Amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;

q) obbligo, in analogia a quanto previsto dall'art. 217 del D.lgs. 50/2016, di stipulare apposita polizza fideiussoria, a garanzia del 10% del valore dell'immobile dato in concessione, per gli eventuali danni che lo stesso possa subire durante il periodo dell'affidamento e per tutta la durata della concessione, previa valutazione del valore del medesimo, effettuata dal competente Ufficio Gestione Patrimonio e Beni Confiscati.

ART. 8

DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

1. La concessione può essere rilasciata per un periodo non inferiore ad anni 3 (tre), e non superiore ad anni 9 (nove), tenendo conto dell'impiego economico che il concessionario deve affrontare per la realizzazione dell'ipotesi progettuale proposta, finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del bene, ed è rinnovabile con procedura semplificata.
2. La richiesta di rinnovo deve essere indirizzata al Comune di Alcamo almeno sei mesi prima della scadenza naturale, compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente con le stesse modalità previste dal comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento. L'Amministrazione comunale, attraverso i propri uffici, si riserva di revocare con congruo preavviso di almeno un anno (1 anno), la concessione già in atto, qualora lo scopo per il quale il bene è stato concesso non è stato realizzato.
3. Il Concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo nei casi di sopraggiunti e imprevisi eventi che rendano indispensabile l'utilizzo del bene per fini istituzionali dandone preavviso al concessionario almeno 6 (sei) mesi prima.

ART. 9

CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene in oggetto, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione, né funzioni ed attività previste nel progetto e nel contratto.

ART. 10

CONTROLLO

1. E' rimesso al Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni normative.
2. Il Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi verifica, almeno annualmente, la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della Legge 109/96 e s.m.i.. Il medesimo Dirigente può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 11

POTERE SANZIONATORIO

1. La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa dell'Ente concedente. La concessione in ogni caso viene revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:
 - a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori del soggetto concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere elementi a carico di taluno degli stessi, tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamento mafioso nello svolgimento della propria attività;
 - b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della Legge 109/96 e s.m.i.;

- c) qualora il concessionario ceda a terzi il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I Provvedimenti sanzionatori sono, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che ne cura l'istruttoria;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazione delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
- g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali.

ART. 12

AZIONE RISARCITORIA

1. La violazione di uno degli articoli 9 e 11 del presente regolamento comporta a seguito della decorrenza dell'affidamento e dell'esercizio del potere sanzionatorio, la immediata richiesta al concessionario di un adeguato risarcimento a favore del Comune di Alcamo. L'azione risarcitoria è obbligatoria per l'Amministrazione comunale.
2. Il Concessionario che, sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessione per negligenza o responsabilità e abbia un contenzioso in corso, non potrà sino a sentenza definitiva, presentare al Comune di Alcamo, altre richieste di affidamento o concessione.

ART. 13

GESTIONE DIRETTA PER USO ISTITUZIONALE DEL BENE CONFISCATO

1. Gli immobili destinati ad uso istituzionale, a seguito dell'adozione dell'atto di indirizzo adottato dalla Giunta Municipale di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, vengono destinati, previa adozione di apposito provvedimento, dal Dirigente della Direzione competente in base al vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai Settori e/o Uffici comunali che ne faranno richiesta, non solo perché vengano utilizzati come sede, ma anche

per destinarli ad attività che gli Uffici perseguono istituzionalmente, in ambito sociale, culturale, dell'istruzione, ambientale e, comunque, con una ricaduta diretta sul territorio.

2. E' possibile l'assegnazione dell'immobile per le stesse finalità di cui sopra a società partecipate dall'Ente che svolgono attività e servizi connessi alle funzioni comunali, in tal caso devono essere regolati con scrittura privata tra le parti, oltre agli specifici diritti e obblighi, i rapporti di natura economica finanziaria e o di prestazioni.

ART. 14

FINALITA' LUCRATIVA – LOCAZIONE

1. I beni che non possono essere assegnati né per uso istituzionale, né per finalità sociali per mancanza di soggetti richiedenti, possono essere utilizzati, con provvedimento deliberativo di Giunta Comunale che ne autorizza l'impiego, per finalità di lucro. I relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali secondo quanto disposto dalla Legge 109/96 e s.m.i..

ART. 15

CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente regolamento è escluso il ricorso alla clausola arbitrale. La definizione delle stesse sono pertanto devolute, nel rispetto dei criteri generali del riparto della giurisdizione, al Giudice competente secondo le leggi dello Stato.

ART. 16

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio Gestione Patrimonio e Beni Confiscati, procede alla ricognizione di tutti i beni concessi già in atto e informa gli Enti concessionari della necessità di adeguarsi alle nuove disposizioni contenute nel presente regolamento. Se entro 6 (sei) mesi non è arrivata nessuna manifestazione d'interesse ad adeguarsi si instaura la condizione di risoluzione anticipata della concessione in essere.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 7 del vigente Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio informatico, da effettuare dopo che la relativa delibera di approvazione è divenuta esecutiva.